



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Decadenza per rinuncia espressa della PGIM Limited dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 6, del D.Lgs. 58/98 – allo svolgimento dei servizi di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di gestione di portafogli e cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche**

### **IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

VISTA la delibera Consob n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera Consob n. 22282 del 31 marzo 2022, con la quale *PGIM Limited* è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUF, alla prestazione – senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela – del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis) del medesimo decreto nonché, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, alla prestazione – senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela – dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) e d), del medesimo decreto;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 145/2025 del 7 ottobre 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza per rinuncia espressa della *PGIM Limited* dall'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, alla prestazione del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis);

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2025, con la quale *PGIM Limited* ha presentato istanza di decadenza per rinuncia espressa dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, all'esercizio del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettere c-bis) e d), del medesimo decreto;

SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nel paragrafo 2.3 dell'Allegato alla delibera della Commissione n. 22888/2023 con la quale sono state individuate le attività attribuite ai

Responsabili di Divisione *ex art. 20* del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Consob;

RITENUTO che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**D E T E R M I N A:**

La decadenza per rinuncia espressa della *PGIM Limited* dall'autorizzazione - rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - al servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettere *c-bis*) e d), del medesimo decreto con conseguente cancellazione della stessa società dall'albo delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto.

La presente determinazione dirigenziale verrà portata a conoscenza della società interessata nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel sito internet della Consob.

Avverso tale provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Il Responsabile della Divisione Vigilanza  
Intermediari e Protezione Investitori

firma 1